

COMUNE DI **FAEDO**

PROVINCIA DI **TRENTO**

**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA MORTUARIA  
E DEI SERVIZI FUNEBRI - CIMITERIALI**

ART. 75 modificato con CC 39 del 22-12-2005

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.-

IL PRESENTE REGOLAMENTO PRESCRIVE LE NORME DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI CIMITERIALI.-

### ART. 2 COMPETENZA.-

IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E DEL CIMITERO È DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL COMUNE.

### ART. 3 ORGANIZZAZIONE.-

I SERVIZI CIMITERIALI SONO COSÌ ORGANIZZATI:

- N° 1 OPERAIO QUALIFICATO CON COMPITI DI TENUTA E MANUTENZIONE CIMITERO.-

# DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

## Art. 4

### Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza, di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

## Art. 5

### Adempimento dell'ufficiale di stato civile

L'ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi, effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

## Art. 6

### Denuncia della causa di morte

I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica il 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

## Art. 7

### Registro dei deceduti e causa di morte

PRESSO GLI UFFICI COMUNALI È CONSERVATO E TENUTO AGGIORNATO UN REGISTRO CON L'ELENCO DEI DECEDUTI NELL'ANNO. -

**Art. 8**  
**Accertamenti necroscopici**

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'ufficiale sanitario ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975.

A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

**Art. 9**  
**Referto all'Autorità giudiziaria**

Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria a' sensi dell'art. 365 codice penale e dell'art. 4 Codice procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

**Art. 10**  
**Rinvenimento di resti mortali**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

**Art. 11**  
**Autorizzazione per la sepoltura**

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 144 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

**Art. 12**  
**Nati morti e prodotti abortivi**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ufficiale sanitario.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

**Art. 13**

**Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione**

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla procura della repubblica.

## PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

### Art. 14

#### Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

### Art. 15

#### Modalità per l'osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario.

## ART. 16

### AUTORIZZAZIONE AD AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.-

LE AUTOPSIE, SALVO QUELLE ORDINATE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, LE IMBALSAMAZIONI, I TRATTAMENTI CONSERVATIVI E LE APPLICAZIONI DI MATERIE PLASTICHE PER LA RIPRODUZIONE DELL'EFFIGIE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DAL SINDACO ED ESEGUITE CON IL CONTROLLO DELL'UFFICIALE SANITARIO A' SENSI DELLE NORME SUCCESSIVE.-

**RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI**

**Art. 17**

**Riscontro diagnostico**

Fatti salvi i poteri, in materia dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica da parte dell'ufficiale sanitario della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

**Art. 18**

**Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma di legge, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

L'ufficiale sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dei cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

## Art. 19

### **Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico**

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n. 235, e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della sanità.

## Art. 20

### **Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere**

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'ufficiale sanitario ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni fissate.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

## FERETRI

## Art. 21

## Obbligo del feretro individuale

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

## Art. 22

## Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

## Art. 23

## Qualità e caratteristiche dei feretri

I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

A) PER LE INUMAZIONI non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

B) PER LE TUMULAZIONI in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

C) PER IL TRASPORTO ALL'ESTERO O FUORI COMUNE, le salme devono essere rinchiusi in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, a loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di cura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 km., salvo il caso previsto dall'art. 23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

## ART. 24

### POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE DEI FORI.-

AL MOMENTO DELL' INUMAZIONE O DELLA TUMULAZIONE POSSONO ESSERE EFFETTUATI UNO O PIÙ FORI DI DIMENSIONI MINIME ALLE CASSE.-

## TRASPORTI FUNEBRI

## ART. 25

## TRASPORTO FUNEBRE

IL TRASPORTO VIENE EFFETTUATO IN UNA FORMA CHE GARANTISCA IL DECORO DEL SERVIZIO.

L'UFFICIALE SANITARIO VIGILA E CONTROLLA IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE SALME E PROPONE AL SINDACO I PROVVEDIMENTI NECESSARI IN MATERIA.

## ART. 26

PERCORSO DEL TRASPORTO.- ORARI -  
MODALITÀ.-

IL SINDACO DETERMINA L'ORARIO DEL TRASPORTO CADAVERI, LE MODALITÀ ED I PERCORSI CONSENTITI.

IL TRASPORTO, A SECONDA DELLA RICHIESTA E SALVO IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 27 T.U. DI P.S., VIENE ESEGUITO TRASPORTANDO LA SALMA PER LA VIA PIÙ BREVE DAL LUOGO DI PRELIEVO ALLA CHIESA; QUINDI SI PROSEGUIRÀ A VELOCITÀ ORDINARIA CON L'ITINERARIO PIÙ BREVE, AL CIMITERO DOVE SI EFFETTUERÀ IL SEPPELIMENTO.-

SE IL FUNERALE È SOLO CIVILE L'AUTORITÀ COMUNALE STABILISCE IL POSTO, ENTRO UN PERCORSO DI CIRCA 500 METRI OVE HA LUOGO LO SCIoglimento DEL CORTEO.

IL SEPPELIMENTO VIENE ESEGUITO IN CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, SALVE ECCEZIONALI IMPEDIMENTI, NEL

PER EVENTUALI CERIMONIE DIVERSE DALLE RITUALI OCCORRE LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO.

È CONSENTITO DI RENDERE AL DEFUNTO LE ESTREME ONORANZE, OSSERVANDO LE PRECIZIONI DELL'AUTORITÀ SANITARIA, SALVO CHE QUESTA NON LE VIETI A CAUSA DI EPIDEMIE COLLEGATE ALLA MORTE.

## **Art. 27**

### **Requisiti dei carri e rimesse per i carri**

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità del mezzo, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

## **Art. 28**

### **Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali**

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, in località particolari per la resa di speciali onoranze.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata.

## **Art. 29**

### **Deceduti per malattie infettive**

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

## **ART. 30**

### **OPERAIO QUALIFICATO CON COMPITI DI MANUTENZIONE CIMITERO**

**AD OGNI TRASPORTO DI SALMA SOVRINTENDE L'OPERAIO QUALIFICATO DEL COMUNE CON COMPITI DI TENUTA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO**

**EGLI HA I SEGUENTI COMPITI:**

- A) ACCERTARE CHE LA MISURA DEL FERETRO CORRISPONDA A QUELLE OCCORRENTI ED ALLE PRESCRIZIONI STABILITE SECONDO LA DESTINAZIONE E PORRE, PREVIO ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IL BOLLO DI VERIFICA;**
- B) PROVVEDERE A RICHIESTA ALLA DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO E PRESTARE ALLA STESSA LE CURE EVENTUALMENTE OCCORRENTI;**
- C) CHIUDERE IL FERETRO, PREVIO ACCERTAMENTO DI EVENTUALI NEGLIGENZE O INFRAZIONI; IN CASO DI PERDITA DI SOSTANZE ORGANICHE, DISPORRE CHE SIANO POSTE NEL FERETRO MATERIE ASSORBENTI O CHE SIA RICHIESTA APPOSITA CASSA; SE IL FERETRO E' METALLICO, ASSISTERE ALLA SALDATURA; SE LA SALMA E' TRASPORTATA FUORI COMUNE, ACCERTARE, OLTRE L'OSSERVAZIONE DELLE NORME GENERALI, LE SPECIALI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE;**
- D) COORDINARE IL TRASPORTO A SPALLA DELLA SALMA DALL'ABITAZIONE ALLA VETTURA, DALLA VETTURA ALLA CHIESA E DALLA CHIESA AL CIMITERO.-**

## **ART. 31 - TRASPORTO -**

**IL TRASPORTO DI CADAVERE AI LOCALI DI OSSERVAZIONE PER IL PERIODO PRESCRITTO DEVE ESSERE ESEGUITO CON AUTOAMBULANZA O CON APPOSITO FURGONE ED IN CONDIZIONI TALI DA NON OSTACOLARE EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI VITA; SE VIENE IMPIEGATO IL FERETRO QUESTO DEVE ESSERE APERTO.-**

## **ART. 32**

### **AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRASPORTO**

**L'INCARICATO DEL TRASPORTO DI UN CADAVERE DEVE ESSERE MUNITO DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO, LA QUALE DEVE ESSERE CONSEGNATA ALL' OPERAIO QUALIFICATO.-**

## **ART. 33**

### **AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA IN LUOGO DIVERSO**

**IL TRASPORTO DI UN CADAVERE, DI RESTI MORTALI, DI OSSA UMANE ENTRO L'AMBITO DEL COMUNE IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO, E' AUTORIZZATO DAL SINDACO CON APPOSITA ORDINANZA.-**

## Trasporto di salma fuori Comune

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.

Chi chiede il trasporto di salma fuori Comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e nulla osta dell'Ufficiale sanitario che restano allegati all'atto di autorizzazione.

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltrechè di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune, anche dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro fissate a quello per la sepoltura cui è destinato.

Per morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme prescritte.

**a) STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO**  
(10 febbraio 1937)

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della sanità.

**b) TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO.**

E' regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

**c) TRASPORTO DI SALME DIRETTE VERSO STATI O PROVENIENTI DA STATI NON CONVENZIONATI.**

Per l'estradizione l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da Stati non convenzionati, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste.

b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma, è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

**Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune**

Per il trasporto fuori Comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

#### **Art. 37**

##### **Trasporti di salme per la cremazione**

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 38**

##### **Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento**

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il sindaco.

#### **Art. 39**

##### **Trasporto ossa umane e resti mortali**

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

## CAPO VI

### CIMITERO - SEPOLTURE - FOSSE COMUNI

#### ART. 40

##### CIMITERI COMUNALI

IL COMUNE DISPONE PER IL SEPPELIMENTO E LA CUSTODIA DEI CADAVERI DI UN CIMITERO.  
PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DI CIMITERI COMUNALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DD: 21.10.1975 N. 803.

#### ART. 41

##### AMMISSIONE NEL CIMITERO.

NEL CIMITERO DEVONO ESSERE RICEVUTI QUANDO NON VENGA RICHIESTA ALTRA DESTINAZIONE:

- A) I CADAVERI DELLE PERSONE MORTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE, QUALUNQUE NE FOSSE IN VITA LA RESIDENZA;
- B) I CADAVERI DELLE PERSONE MORTE FUORI DAL COMUNE, MA AVENTI IN ESSO, IN VITA, LA RESIDENZA;
- C) I CADAVERI DELLE PERSONE NON DOMICILIATE IN VITA NEL COMUNE E MORTE FUORI DI ESSO MA AVENTI DIRITTO AL SEPPELIMENTO IN UNA SEPOLTURA PRIVATA ESISTENTE NEL CIMITERO DEL COMUNE STESSO.
- D) I NATI MORTI ED I PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO.
- E) I RESTI MORTALI DELLE PERSONE SOPRA ELENcate.
- F) I CADAVERI AUTORIZZATI DAL SINDACO IN VIA ECCEZIONALE.

#### ART. 42

##### VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE

LA VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO SPETTA ALL'UFFICIALE SANITARIO CHE LA ESERCITA A MEZZO DEGLI UFFICI COMUNALI, RIFERENDO AL SINDACO E PROPONENDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

#### ART. 43

IL PERSONALE DI CUSTODIA DEL CIMITERO È COSÌ FORMATO:  
- N° 1 OPERAIO QUALIFICATO -

IL SUDETTO PER OGNI CADAVERE RICEVUTO RITIRA E CONSERVA PRESSO DI SÉ L'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA ED INOLTRE ISCRIVE GIORNALMENTE SOPRA APPOSITO REGISTRO:

- 1). LE INUMAZIONI CHE VENGONO ESEGUITE, PRECISANDO NOME, COGNOME, PATERNITÀ, ETÀ, LUOGO DI NASCITA DEL DEFUNTO, SECONDO QUANTO RISULTA DALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA, L'ANNO, IL GIORNO E L'ORA

DELLA INUMAZIONE O TUMULAZIONE E LE ALTRE INDICAZIONI NECESSARIE AD INDIVIDUARE LA SEPOLTURA.

- 2) LE GENERALITÀ COME SOPRA DELLE PERSONE I CUI CADAVERI VENGONO TUMULATI CON L'INDICAZIONE DEL SITO DOVE SONO STATI DEPOSTI;
- 3) LE GENERALITÀ COME SOPRA DELLE PERSONE I CUI CADAVERI VENGONO CREMATI CON L'INDICAZIONE DEL LUOGO DI DEPOSITO DELLE CENERI NEL CIMITERO O DEL LUOGO IN CUI SONO STATE TRASPORTATE, SE FUORI DAL CIMITERO, SECONDO QUANTO RISULTA DALL'AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO.
- 4) QUALSIASI VARIAZIONE AVVENUTA IN SEGUITO PER ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, TRASPORTO DI CADAVERI O DI CENERI, ECC.

#### ART. 44

##### REGISTRO CIMITERIALE

IL REGISTRO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO DEVE ESSERE TENUTO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SEMPRE RIGOROSAMENTE AGGIORNATO E PRESENTATO A RICHIESTA DEGLI UFFICI GOVERNATIVI.

#### ART. 45

##### OSSARIO COMUNE

VIENE PREVISTO NEL CIMITERO UN OSSARIO, CONSISTENTE IN UNA CRIPTA SOTTERRANEA, DESTINATA A RACCOGLIERE LE OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI E NON RICHIESTE DAI FAMILIARI PER ALTRA DESTINAZIONE NEL CIMITERO.

DETTO OSSARIO VIENE PREVISTO IN MODO CHE LE OSSA SIANO SOTTRATTE ALLA VISTA DEL PUBBLICO.

#### ART. 46

##### PLANIMETRIA CIMITERIALE

IL CIMITERO COMUNALE HA UNA PLANIMETRIA IN SCALA 1 : 500 DA CUI RISULTANO I VARI SETTORI DI SEPPELIMENTO PER INUMAZIONE DI SALME IN FOSSE COMUNI, FOSSE PRIVATE E PER COSTRUZIONE DI SEPOLCRI.

#### ART. 47

##### ✓ SPECIE DELLE SEPOLTURE

Le sepolture sono comuni e sono fosse per l'inumazione.  
Non sono previste sepolture private.

## **Art. 48**

### **Riserva dell'area destinata alle inumazioni**

Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

## **Art. 49**

### **Utilizzazione dei campi di inumazione**

Nei campi di inumazione per fosse comuni o private l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

## **Art. 50**

### **Cippi indicati dalle fosse**

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

## **Art. 51**

### **Escavazione e ricolmo delle fosse**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

## **Art. 52**

### **Larghezza delle fosse**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

## **Art. 53**

### **Fosse comuni**

I campi destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiede fosse o aree a tempo determinato saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica.

Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono, per assicurare la rotazione decennale delle sepolture comuni ed utilizzati cominciando dalla estremità di ciascun riquadro.

#### ART. 54

##### Reparti speciali nel cimitero

Si possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per le sepolture delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione una area adeguata nel cimitero;

#### ART. 55

##### TUMULAZIONI FUORI DEL CIMITERO

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.º 1265, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento;

Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

**CAPO VII**  
**ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

ART. 56

**ESUMAZIONE ORDINARIA.**

LE ESUMAZIONI ORDINARIE SI ESEGUONO DOPO UN QUINDICENNIO DALLA INUMAZIONE. LE FOSSE LIBERATE SI RIUTILIZZANO.  
IL TURNO DI ROTAZIONE QUINDECENNALE DELLE INUMAZIONI È LA NORMA, MA ESSO, SE LA MINERALIZZAZIONE DEI CADAVERI SI DIMOSTRASSE INCOMPLETA PUÒ ESSERE PROROGATO DIETRO PARERE DELL'UFFICIALE SANITARIO. LE ABBREVIAZIONI DEL TURNO DI ROTAZIONE, SE LA MINERALIZZAZIONE SI COMPIE IN UN PERIODO PIÙ BREVE VENGONO AUTORIZZATE DAL MINISTRO PER LA SANITÀ, SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ.  
LE ESUMAZIONI ORDINARIE VENGONO REGOLATE DAL NECROFORO, SENTITO L'UFFICIALE SANITARIO.

ART. 57

**ESUMAZIONI STRAORDINARIE E DIVIETI.**

LE SALME POSSONO ESSERE ESUMATE PRIMA DEL PRESCRITTO TURNO DI ROTAZIONE DIETRO ORDINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER INDAGINI O DIETRO AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO PER TRASPORTARLE IN ALTRE SEPOLTURE O PER CREMARLE.  
TALI ESUMAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE ALLA PRESENZA DELL'UFFICIALE SANITARIO E SU DISPOSIZIONI DELL'OPERAIO QUALIFICATO. NON POSSONO ESSERE ESEGUITE ESUMAZIONI STRAORDINARIE, SALVO I CASI ORDINATI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NELLE SEGUENTI EVENTUALITÀ:  
A) NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE.  
B) QUANDO TRATTASI DELLA SALMA DI PERSONA MORTA DI MALATTIA INFETTIVA CONTAGIOSA, A MENO CHE NON SIANO TRASCORSI GIÀ DUE ANNI DALLA MORTE E L'UFFICIALE SANITARIO DICHIARI CHE ESSA PUÒ ESSERE ESEGUITA SENZA ALCUN PREGIUDIZIO PER LA PUBBLICA SALUTE.

Art. 58

**Deposito delle ossa esumate**

Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 59

**Avvisi di scadenza**

L'Amministrazione avvertirà con pubblico manifesto delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi in nota all'ufficio servizio cimiteriale comunicando il loro preciso indirizzo.

Art.

60

#### Estumulazione

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Art.

61

#### Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Art.

62

#### Rinvenimento di materiali e integrità dei resti

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art.

63

#### Ricupero oggetti preziosi e ricordi

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Art.

64

#### Disponibilità dei materiali

Ove gli interessati non curino il ricupero di materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

## POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

65

Art.  
Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

-66

Art.  
Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso :

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

67

Art.  
Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purchè non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 68

## Circolazione di veicoli

NON È AMMESSA LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI PRIVATI NELL'INTERNO DEL CIMITERO.

IL SINDACO PUÒ AUTORIZZARE LA CIRCOLAZIONE AD IMPRESE ADDETTE A LAVORI NEL CIMITERO.

Art. 69

## Comportamento del pubblico nel cimitero

All'interno del cimitero è vietato :

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi;

- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in ispecie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

**Art. 70**

**Apposizione di lapidi - Costruzione**

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri ecc., ovvero restauri, riparazioni si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o di chi per esso.

I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbono ottenere oltre l'autorizzazione di cui al primo capoverso anche il parere della Commissione comunale per l'edilizia.

**Art. 71**

**Deposito cauzionale - Responsabilità**

Per la costruzione di tombe, monumenti funebri, sepolture di famiglia, ecc. il concessionario, ovvero, la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

**Art. 72**

**Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

**Art. 73**

**Introduzione e deposito di materiali**

La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

**Art. 74**

**Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dalla Direzione.

Art. 70

**Apposizione di lapidi - Costruzione**

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri ecc., ovvero restauri, riparazioni si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o di chi per esso.

I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbono ottenere oltre l'autorizzazione di cui al primo capoverso anche il parere della Commissione comunale per l'edilizia.

Art. 71

**Deposito cauzionale - Responsabilità**

Per la costruzione di tombe, monumenti funebri, sepolture di famiglia, ecc. il concessionario, ovvero, la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

Art. 72

**Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 73

**Introduzione e deposito di materiali**

La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 74

**Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dalla Direzione.

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

## ART. 75

## Dimensioni ed altezza delle lapidi

Le lapidi possono avere le seguenti misure massime:

Singole:

Altezza m. 0,80

Larghezza m. 0,80

Lunghezza m. 1,80

Doppie:

Altezza m. 0,80

Larghezza m. 1,80

Lunghezza m. 2

## Art. 76

## Progetti

Per la collocazione di ogni nuova lapide o cippo deve essere presentata relativa domanda al Comune, corredata di progetto che ne espliciti dettagliatamente le caratteristiche.

"Art. 75 - Dimensioni ed altezza delle lapidi."

Le lapidi possono avere le seguenti misure massime:

altezza m. 1,00

larghezza m. 0,60

lunghezza m. 1,60"

(modificato con CC n. 39 del 22.12.2005)

LE  
OU  
SO  
MA  
SI  
AI  
SO

I  
P  
R  
S  
I

**CAPO XI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 27

**SANZIONI**

LE INFRAZIONI ALLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO, QUANDO NON COSTITUISCANO REATO PREVISTO DAL CODICE PENALE SONO PUNITE CON AMMENDA DA UN MINIMO DI L. 10.000 AD UN MASSIMO DI L. 180.000.

SI APPLICANO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE 3.5.1967 N.317. AI FINI DELL'OSSERVANZA DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO INCARICATI GLI ORGANI DI VIGILANZA DEL COMUNE.

ART. 78 - ABROGAZIONI -

IL PRESENTE REGOLAMENTO ABROGA TUTTE LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PRECEDENTI IN MATERIA.

RESTANO IN VIGORE LE SPECIALI DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO CONTEMPLATE DAI RELATIVI REGOLAMENTI, E NON TRATTATE DAL PRESENTE.

ART. 79

**DECORRENZA**

L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO È A' SENSI DELL'ART. 52 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI, DOPO L'APPROVAZIONE DELL'ORGANO TUTORIO.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
N° 61 DD. 30.11.1988 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

IL SINDACO

( Filippo Bruno)

IL SEGRETARIO COMUNALE

( Menapace Ivana)

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 6.12.1988 al 13.12.1988

li 14.12.1988

IL SEGRETARIO COMUNALE

( Menapace Ivana)

Controllato dalla Giunta Provinciale di Trento sub data 23.6.1989

al N° 12774/2-R

li

F.TO IL PRESIDENTE

Per copia conforme all'originale per uso amm.vo

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la pubblicazione  
per N° 15 giorni del presente Regolamento dal 11.8.1989

al 26.8.1989 a'sensi dell'art. 52 del T.U.LL.RR.O.C., approvato  
con D.P.G.R. 19.1.1984 N° 6/L.

li 26.8.89

IL SEGRETARIO  
COMUNALE

*Menapace Ivana*